



**DETERMINAZIONE A CONFERIRE UN MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO A TUTELA DEGLI INTERESSI DI UNIONCAMERE DEL VENETO.**

**CIG: ZB03C7CB06**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSO**

- che a decorrere dal 2008, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, sono intervenute numerose disposizioni normative che hanno imposto tetti di spesa per alcune tipologie di spesa, prevedendo a carico degli enti assoggettati (tra cui le Unioni regionali) il versamento allo Stato dei risparmi conseguiti nel corso dell'anno rispetto ai limiti stabiliti, in particolare, dal decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n. 133; dal decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122; dal decreto-legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2012, n. 135; dal decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89;
- che con L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), sono state introdotte nuove disposizioni normative, volte alla semplificazione del quadro delle misure di contenimento, che hanno stabilito la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, della precedente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica (con esclusione di quella riferita al personale), e l'istituzione, sempre a decorrere dall'anno 2020, di un unico limite legato al valore medio delle spese effettuate per acquisti di beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultanti dai bilanci approvati; L'art. 1, comma 594, della L. 160/2019 prevede, inoltre, il versamento annuale allo Stato, entro il 30 giugno, di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10%;
- che nel 2017 alcune Camere di Commercio avevano presentato, in modo coordinato, una serie di ricorsi per contestare l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi generati dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica e il Tribunale di Roma, nel gennaio 2021, esaminando il giudizio della Camera della Maremma, ha rilevato un possibile profilo di illegittimità costituzionale delle norme e ha sottoposto la questione alla Corte Costituzionale;
- che con sentenza n. 210/2022 le Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 61, co. 1, 2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla l. m. 133/2008), 8, co. 3, del d-l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n. 66/2017 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), che imponevano anche in capo alla CCIAA attrice l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti (c.d. taglia spese), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Tale sentenza ha chiarito, in particolare, che dal 2016 il

Sistema camerale non grava più sul bilancio dello Stato e che *"le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 – anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento – i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale"*;

- che nonostante la menzionata sentenza non abbia esplicitato effetti direttamente applicabili alle Unioni regionali, deve essere considerato che le Camere e le Unioni condividono la medesima natura contabile in riferimento al sistema, che non grava più sul bilancio dello Stato. Pertanto, i medesimi principi ben possono essere fatti valere e applicati anche in relazione alla posizione delle Unioni regionali;
- che per gli anni 2017-2022 questa Unione regionale ha provveduto a riversare € 292.031,69 e ad accantonare € 50.798,28 per l'anno 2023;
- che gli obblighi di riversamento previsti dalla normativa 2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente dichiarata incostituzionale con la sent. n. 210/2022;
- che, in assenza di una soluzione legislativa, appare opportuno e necessario agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma - e se del caso dinanzi alla Corte costituzionale - per tutelare i diritti e gli interessi di Unioncamere del Veneto, richiedendo la restituzione delle somme versate o accantonate per gli anni 2017-2023 possibilmente assieme ad altre Unioni regionali, per evidenziare la posizione comune;
- che per evidenziare la posizione comune, il Presidente di Unioncamere del veneto, con determinazione presidenziale d'urgenza n. 155 del 18/09/2023 ha disposto di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio al prof. avv. Alfonso Celotto, particolarmente esperto della questione avendo tra l'altro patrocinato dinanzi alla Corte costituzionale nella causa che ha portato alla sent. n. 210/2022;
- che l'avv. Celotto ha inviato un prospetto di compenso a forfait per l'intero giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (escluso eventuale giudizio alla Corte costituzionale o altri giudizi) di euro 1.500,00 IVA e ogni altro onere escluso, per un importo onnicomprensivo di euro 2.188,68 che appare congruo all'incarico;

#### **VISTI**

- gli artt. 11 comma 5 e 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;
- la determinazione presidenziale d'urgenza n. 155 del 18/09/2023;
- la sentenza della Corte cost. n. 210/2022;
- l'art. 1 comma 594 della l. 160/2019

#### **DETERMINA**

di conferire ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c. l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma a tutela degli interessi di Unioncamere del Veneto, relativa alla tematica sopra esposta, al prof. avv. Alfonso Celotto, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 23 febbraio 1966, C.F. CLTLNS66B23C129E, Professore Ordinario di diritto costituzionale all'Università "Roma Tre", con studio legale in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n. 11, stabilendo sin d'ora che il prezzo del servizio sia pari ad euro 1.500,00 IVA e ogni altro onere escluso, per un importo onnicomprensivo di euro 2.188,68, da imputarsi all'interno del "Fondo spese future

per controversie legali" della sezione E. FONDI RISCHI ED ONERI dello Stato Patrimoniale di Unioncamere del Veneto.

Venezia, lì 19/09/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Roberto Crosta

/NG/GG/SD